INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PRES DEL 17 APRILE 2020 N. 136
Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Sospensione temporanea del pagamento delle rate dei mutui ipotecari concessi al personale dipendente nell'ambito dei benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

munito dei poteri del Consiglio di amministrazione

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare l'art. 25, comma 2;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 ottobre 2019, di attribuzione – nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del vice presidente e del Consiglio di amministrazione – dei poteri degli Organi dell'Istituto, come individuati nel novellato art. 3, commi 3, 3 *bis* e 5, del d.lgs. n. 479/1994, per consentire il corretto dispiegarsi dell'attività amministrativa dell'Inail;

visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979 e successive modificazioni che disciplina la concessione di benefici socio-assistenziali ai dipendenti ivi compresi i mutui ipotecari;

vista la determinazione presidenziale 24 settembre 2018, n.380 "Disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente. Modifiche";

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visti il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)" nonché il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (NUOVO CORONAVIRUS)";

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", nonché il decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 marzo 2020

“Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio di ministri 22 marzo 2020”;

considerato che i provvedimenti emanati dal Governo per fare fronte all'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19 possono determinare gravi ripercussioni economiche alla gran parte delle famiglie;

considerato che il personale dipendente potrebbe subire una riduzione della capacità reddituale familiare a causa dei suddetti provvedimenti, l’Istituto ritiene opportuno consentire, nell’ambito delle soluzioni che ne limitino gli effetti negativi, la possibilità di sospendere, per un periodo determinato, il pagamento delle rate dei mutui ipotecari;

considerate altresì le richieste delle OO.SS. volte all’adozione di un provvedimento di sospensione delle rate di ammortamento dei mutui ipotecari concessi al personale dipendente al fine di offrire allo stesso un sostegno ai redditi;

vista l’informativa del 26 marzo 2020 alle Organizzazioni sindacali nazionali concernente “Misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” relativa, tra l’altro, alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario;

ritenuto opportuno, al fine di mitigare lo stato di comprovata difficoltà economica causato dall’emergenza in atto, accordare la sospensione delle rate di mutuo ipotecario al personale dipendente che ne faccia richiesta, per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla rata del mese di maggio;

considerato che per usufruire della predetta sospensione, per il periodo massimo previsto, il mutuatario dovrà presentare specifica domanda entro la scadenza che sarà indicata in apposita nota di istruzioni notificata, tra l’altro, al personale dipendente;

ritenuto opportuno che il recupero dell’importo complessivo oggetto di sospensione, senza applicazione di interessi aggiuntivi, avvenga sulla base di un piano di restituzione del debito da indicare nella stessa istanza di sospensione;

ritenuto opportuno, altresì, che, qualora al termine del rapporto di lavoro dovessero risultare ancora importi non versati, l’Amministrazione provveda a trattenere le restanti somme dovute dall’importo relativo al trattamento di fine servizio o di fine rapporto;

vista la relazione del Direttore generale in data 6 aprile 2020,

DETERMINA

di autorizzare, in deroga alla vigente disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente, la sospensione temporanea del pagamento delle rate di mutuo ipotecario previste nei relativi piani di ammortamento, per la durata massima di sei mesi a decorrere dal mese di maggio, al personale dipendente che, avendo dichiarato di trovarsi in uno stato di difficoltà economica causata dalle misure restrittive assunte dal governo a causa dell’emergenza COVID-19 in atto, ne farà specifica istanza;

di disporre il recupero dell'importo complessivo oggetto di sospensione, senza applicazione di interessi aggiuntivi, sulla base di un piano di restituzione del debito da indicare nella stessa istanza di sospensione;

di disporre che, qualora al termine del rapporto di lavoro risultassero ancora importi non versati, l'Amministrazione provvederà a trattenere le restanti somme dovute dall'importo relativo al trattamento di fine servizio o di fine rapporto.

f.to Franco Bettoni